



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 354 DEL 15/10/2025

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA PINDEMONTA CIV. 4 INT.13, CAUSA CADUTA INTONACO DA SOFFITTO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 06/10/2025 il personale dei Vigili del Fuoco interveniva per caduta intonaco dall'intradosso del solaio nell'appartamento contraddistinto dall'int. 13 dello stabile di Via Ippolito Pindemonte 4, intimando lo sgombero dell'unità immobiliare;
- in data 07/10/2025 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad esperire un sopralluogo, nel corso del quale si constatava il cedimento dell'intonaco dall'intradosso del solaio interposto tra l'appartamento in oggetto ed il lastrico solare del condominio, nonché segni di abbondanti infiltrazioni;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, vista l'impossibilità di una libera fruizione dell'immobile, si è disposto - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato - lo sgombero dell'appartamento sito in Via Ippolito Pindemonte 4/13;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 07/10/2025 – rif. prot. PG.0501850.U del 07/10/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di

Documento sottoscritto digitalmente

contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota Prot. PG.0501817.U del 07/10/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 07/10/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità, e con la nota prot. PG.0501817.U del 07/10/2025, la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso causa caduta intonaco da soffitto - fino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione - per:

- interno 13 del civ. 4 di Via Ippolito Pindemonte;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera;
- al Municipio 5 Val Polcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e

Documento sottoscritto digitalmente

Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;

- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.